



PROVVEDIMENTI APPROVATI

La Camera dei Deputati approva la riforma del delitto di scambio elettorale politico mafioso
Pubblicato il decreto legislativo che riforma la disciplina dei marchi
Pubblicato il decreto legislativo che riforma la disciplina dei brevetti
Nuove protezioni per i whistleblowers

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Assonime sulla prevenzione e la gestione del rischio di reato

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Si applica il principio della lex mitior anche alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'interesse ed il vantaggio della società possono essere integrati dagli utili prodotti per non aver interrotto l'attività aziendale
La voluntary disclosure fa venir meno la natura di profitto del reato delle somme ottenute illecitamente
La società è responsabile per la scorretta installazione e manutenzione dei macchinari

La Camera dei Deputati approva la riforma del delitto di scambio elettorale politico mafioso

Proposta di Legge approvata in data 7 marzo 2019

La Camera dei Deputati, il 7 marzo scorso, ha approvato, con modifiche, una proposta di legge già approvata dal Senato il 24 ottobre 2018, volta a modificare il delitto di voto di scambio politico mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen.. Nella nuova formulazione del reato assumerebbe rilevanza anche la condotta realizzata mediante il ricorso ad intermediari, sia del candidato politico, che accetti la promessa del sostegno elettorale, sia del soggetto mafioso, che prometta di procurare i voti. Inoltre, la proposta di legge mira a punire con la reclusione da 10 a 15 anni (pena già prevista per l'associazione mafiosa) l'accettazione (diretta o tramite soggetti terzi intermediari) e la promessa del sostegno elettorale in cambio di denaro, di altra utilità o anche della "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale". La riforma dispone, altresì, un'aggravante qualora il soggetto che abbia concluso l'accordo con il soggetto mafioso venga effettivamente eletto, prevedendo in tal caso un incremento della pena della metà. Infine, qualora vi sia la condanna per il delitto in commento, il giudice potrà irrogare l'ulteriore pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[torna su](#)

Publicato il decreto legislativo che riforma la disciplina dei marchi

Decreto legislativo del 20 febbraio 2019 n. 15

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo scorso, il decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.". Il decreto modifica la disciplina dei marchi ed introduce diverse novità, tra le quali: *i)* l'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi stessi potendosi, con la riforma, registrare qualsiasi segno con capacità distintiva per i prodotti ed i servizi e che sia rappresentabile nel registro dei marchi così da consentire alle autorità competenti di individuare con precisione l'oggetto della protezione; *ii)* il divieto assoluto di registrazione di un segno, quale marchio, nel caso di conflitto con la tutela delle certificazioni DOP e IGP; *iii)* l'integrazione dei diritti conferiti alla registrazione del marchio per consentire forme di tutela anche nei confronti degli atti preparatori alla contraffazione ed alle merci contraffatte che si limitino a transitare per uno stato; *iv)* l'equiparazione dell'uso del marchio all'utilizzo del marchio modificato, ma non registrato e l'apposizione dei marchi anche sugli imballaggi per l'esportazione delle merci; *v)* l'introduzione della legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione qualora il titolare del marchio rimanga inerte dopo la messa in mora del licenziatario stesso; *vii)* la legittimazione ad agire per l'opposizione alla domanda di registrazione anche per i soggetti titolari di una denominazione di origine o di indicazione geografica; *viii)* la modifica dei diritti di rinnovo, per la quale dovranno essere specificati nella domanda le classi di prodotti e di servizi per cui si intende rinnovare la registrazione; *ix)* la possibilità per i titolari di marchi collettivi nazionali di convertire il segno o il marchio in conformità alla nuova disciplina.

[torna su](#)

Publicato il decreto legislativo che riforma la disciplina dei brevetti

Decreto legislativo del 19 febbraio 2019 n. 18

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo scorso, il decreto legislativo n. 18 del 19 febbraio 2019 recante *“Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214”*. Il testo del decreto in oggetto introduce, tra le altre novità, una tutela brevettuale unica ed una nuova procedura, alternativa alla preesistente, attraverso cui il brevetto europeo acquisirà efficacia diretta in tutti i paesi aderenti, mediante un'unica istanza depositata all'Ufficio europeo dei brevetti. Inoltre, tramite l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti, è prevista un'unica giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni aventi ad oggetto brevetti europei, il tribunale unificato sarà competente anche per le eventuali istanze provvisorie e cautelari oltre che per le eventuali azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari al brevetto europeo.

[torna su](#)

Nuove protezioni per i whistleblowers

Comunicato Stampa della Commissione Europea del 12 marzo 2019

La Commissione dell'Unione Europea, con un comunicato stampa del 12 marzo scorso, ha annunciato che il Parlamento Europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo volto a garantire, tramite appositi interventi normativi, una maggiore protezione per l'autore di segnalazioni (*whistleblower*) di eventuali violazioni del diritto dell'Unione (l'accordo dovrà essere adottato formalmente dal Parlamento e dal Consiglio europeo). Le nuove norme riguardano settori di particolare interesse per l'Unione quali: *i) il riciclaggio, ii) la tassazione delle società, iii) la protezione dei dati, iv) gli interessi finanziari, v) la sicurezza degli alimenti e dei prodotti, vi) la protezione dell'ambiente*. Le novità legislative hanno l'obiettivo di incidere, in particolar modo, su tre profili: *a) le procedure di segnalazione e gli obblighi per i datori di lavoro, b) i canali di comunicazione per renderli più sicuri e chiari, iii) la prevenzione dalle ritorsioni e la predisposizione di sistemi di protezione efficaci*. In particolare, dovranno esser predisposti canali di comunicazione sia interni che esterni alle società ed inoltre gli informatori, pur se incoraggiati ad utilizzare i canali di comunicazione interna, potranno divulgare direttamente la notizia ai media se lo ritengano opportuno o qualora vi sia collusione tra l'autore della violazione e le autorità competenti o anche qualora vi sia un pericolo palese o imminente per il pubblico interesse. Infine, la normativa comunitaria provvederà a predisporre tutele adeguate per il segnalante per evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro (ad es. licenziamento e demansionamento) oltre ad una adeguata protezione negli eventuali procedimenti giudiziari.

[torna su](#)

Assonime sulla prevenzione e la gestione del rischio di reato

Note e Studi Assonime del 14 marzo 2019 n. 5

L'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha pubblicato, il 14 marzo scorso, uno studio intitolato "Prevenzione e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell'illegalità nell'attività d'impresa" che sintetizza le criticità emerse, fino ad ora, nell'applicazione dei Modelli Organizzativi. In particolare, Assonime evidenzia un limitato funzionamento del meccanismo premiale connesso all'adozione ed all'applicazione dei Modelli dovuto essenzialmente alle seguenti ragioni: *i)* un approccio generico e formalistico dei Modelli anche a causa della tendenza del legislatore ad estendere indistintamente il catalogo dei reati presupposto che ha reso difficile l'individuazione precisa degli elementi essenziali dell'attività preventiva quale circostanza esimente; *ii)* la scelta legislativa di imporre sull'impresa l'onere probatorio relativo alla sua adeguata organizzazione ed alla eventuale elusione fraudolenta da parte dell'autore materiale della medesima organizzazione, che ha ostacolato l'esercizio del proprio diritto di difesa; *iii)* la mancanza di differenziazione della disciplina a seconda delle dimensioni dell'impresa. Inoltre, ad avviso di Assonime, non si sono valorizzati i controlli e le procedure societarie presenti nelle imprese di grandi dimensioni e la magistratura difficilmente ha effettuato un attento vaglio sugli eventuali vizi di organizzazione presenti nei Modelli preferendo, invece, affermarne l'inefficacia *in re ipsa* per il solo verificarsi del fatto illecito. Infine, l'Associazione individua alcuni aspetti della disciplina della responsabilità degli Enti di cui auspica il miglioramento: *i)* la previsione della colpa d'organizzazione come elemento costitutivo della responsabilità dell'Ente con l'onere a carico del PM di dimostrare le lacune organizzative anche quando il reato è commesso da un soggetto apicale dell'impresa; *ii)* una semplificazione dei Modelli di Organizzazione con la puntualizzazione, però, di presidi cautelari per le specifiche aree di rischio; *iii)* l'equiparazione *ex lege* dei Modelli di Organizzazione agli eventuali sistemi di controllo interno e gestione del rischio; *iv)* un rafforzamento del ruolo e dei requisiti di indipendenza e professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza; *v)* un ripensamento delle misure sanzionatorie e cautelari che garantiscano, ove possibile, il prosieguo dell'attività d'impresa e l'introduzione di misure volte a valorizzare l'eventuale comportamento collaborativo e trasparente dell'impresa nella fase processuale.

[torna su](#)

Si applica il principio della *lex mitior* anche alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali

Corte Costituzionale – Sentenza del 21 marzo 2019 n. 63

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato incostituzionale l'art. 6 co. 2 del D.lgs. 72/2015 nella parte relativa all'esclusione dell'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative più favorevoli, introdotte dal terzo comma dello stesso art. 6, previste per le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187 *bis* del D.lgs. 58/1998. Ad avviso della Consulta, il principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo trova applicazione anche nei casi di irrogazione di sanzioni amministrative sostanzialmente penali, così qualificate per il loro alto grado di afflittività. Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, non vi sono dubbi che le suddette sanzioni amministrative abbiano natura sostanzialmente penale ed abbiano una funzione "punitiva", dato che la sanzione può giungere fino a 5 milioni di euro (elevabili fino al triplo o al maggior importo di dieci volte l'importo del profitto conseguito o delle perdite evitate). La Corte Costituzionale ha, inoltre, chiarito che il principio della retroattività della legge penale più favorevole trova fondamento non solo nell'art. 2 cod. pen., ma anche nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e nel principio di legalità sancito dall'art. 7 della CEDU, richiamato indirettamente dall'art. 117 comma 1 della Costituzione. Pertanto, le eventuali deroghe al citato principio devono superare un vaglio di ragionevolezza in relazione alla necessità di bilanciare tale scelta con ulteriori diritti di rango costituzionale.

[torna su](#)

L'interesse ed il vantaggio dell'Ente possono essere integrati dagli utili prodotti per non aver interrotto l'attività aziendale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 15 marzo 2019 n. 11518

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001 per l'utilizzo di uno scarico non autorizzato dalle autorità competenti. In tal caso, l'interesse e vantaggio della società è stato individuato negli utili prodotti nel lasso di tempo necessario all'ottenimento dell'autorizzazione dello scarico medesimo. Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, in attesa dell'autorizzazione dello scarico, l'impresa avrebbe dovuto interrompere l'attività o quantomeno limitarla con un evidente danno per gli utili dell'impresa. Pertanto la Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto che la condotta dell'impresa, che aveva superato i limiti tabellari di scarico previsti dalla normativa ambientale, fosse determinata da una scelta aziendale precisa e consapevole basata su un preciso calcolo di costi-benefici. Infine, la Corte di Cassazione ha ribadito che deve escludersi ogni automatismo tra l'eventuale riconoscimento dell'attenuante di particolare tenuità del fatto in capo all'autore materiale del reato, ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen., e l'accertamento della responsabilità della persona giuridica la quale sussiste, come sancito dall'art. 8 del D.lgs. 231/2001, anche qualora l'autore materiale dell'illecito non sia stato identificato o non sia imputabile nonché nelle ipotesi in cui il reato si sia estinto per cause diverse dall'amnistia.

[torna su](#)

La voluntary disclosure fa venir meno la natura di profitto del reato delle somme ottenute illecitamente

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 12 marzo 2019 n. 10801

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in ambito tributario chi si avvale della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*), ai sensi dell'art. 5 *quater* del Decreto Legge n. 167/90, beneficia della causa di non punibilità di cui all'art. 5 *quinquies* del medesimo Decreto Legge e, pertanto, le somme illecitamente ottenute, frutto della condotta oggetto della procedura di collaborazione, perdono la loro natura di profitto del reato. Alla luce dell'applicazione degli articoli citati, ad avviso della Suprema Corte, le somme illecite, interessate dalla collaborazione volontaria, non possono essere oggetto di un provvedimento di confisca. Sul punto, infatti, la Corte di legittimità ha precisato che deve essere esclusa la punibilità, ai sensi della normativa sopra indicata, qualora la suddetta procedura di *voluntary disclosure* si sia perfezionata, sia stato effettuato il pagamento delle somme dovute e non vi sia stata, relativamente al medesimo ambito della procedura di collaborazione volontaria, una formale conoscenza di ulteriori attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per la violazione di norme tributarie.

[torna su](#)

La società è responsabile per la scorretta installazione e manutenzione dei macchinari

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 5 marzo 2019 n. 9454

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 25 *septies* del D.lgs. 231 del 2001 per non aver correttamente installato e successivamente garantito la manutenzione dei macchinari utilizzati nell'attività d'impresa (in particolare si trattava di una pressa e del relativo stampo), da cui era derivato un infortunio per un lavoratore. Nel caso di specie, al datore di lavoro è stata contestata la mancata informazione ai dipendenti delle specifiche indicazioni tecniche necessarie all'utilizzazione corretta dello stampo, con la conseguente esposizione dei dipendenti stessi ad un rischio non governabile dal datore di lavoro. Infatti, la mancanza di specifiche indicazioni ai dipendenti evidenziava l'assenza di una

valutazione complessiva sull'idoneità e sulla sicurezza del macchinario così come assemblato. Inoltre, nonostante i dipendenti controllassero abitualmente i pezzi da installare, ad avviso dei giudici di merito tale prassi operativa era insufficiente a garantire la sicurezza sul posto di lavoro per l'assenza proprio delle specifiche indicazioni tecniche da conoscere e da considerare nell'utilizzo dello stampo. Inoltre, la suddetta valutazione di inidoneità delle prassi operative escludeva, logicamente, che il Modello Organizzativo adottato, e previgente al verificarsi del reato contestato, potesse ritenersi idoneo e conforme ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231 del 2001.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it